



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## GIUNTA COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 2 del 08/01/2025.

OGGETTO: RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO

L'anno duemilaventicinque addì otto del mese di Gennaio alle ore 16:30 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO		AG	
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
FEDEL BARBARA		AG	
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 4 - Assenti: 2

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Premesso che in data 28.11.2024 è stato notificato al Comune il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso avanti al Giudice di Pace di Pergine Valsugana Sezione Contenzioso Civile, Numero di Ruolo 643/2024, con fissazione di udienza in data 13.05.2025;

Ritenuto doveroso e opportuno, a tutela della posizione dell'Amministrazione comunale, costituirsi nel giudizio come sopra promosso opponendosi ai motivi di ricorso;

Accertato che l'incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune non può essere svolto con dipendenti in servizio, posto che nell'organico dell'ente manca personale assunto con la qualifica professionale di avvocato, e che pertanto è necessario affidare l'incarico di costituzione in giudizio a un soggetto esterno;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973 n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Acquisita al riguardo la comunicazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento n. 1366/2024 di data 19.12.2024, presa in carico al protocollo generale nella medesima data sub n. 14639, di disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in oggetto;

Determinata in via presuntiva la somma di € 300,00 quale fondo spese per il pagamento degli oneri relativi agli eventuali atti processuali da compiere e da richiedere nell'interesse del Comune;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile ai sensi dell'art. 187 co. 1 L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 co. 1 lett. b);

Considerato che il Comune di Baselga di Pinè, non avendo approvato il bilancio di previsione 2025-2027 entro la data del 31 dicembre 2024, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è in regime di esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2025;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2024, che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 e autorizza altresì fino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18.11.2024, ha stabilito di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Atteso pertanto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027

e fino al 28.02.2025, la gestione finanziaria dell'Ente è soggetta al rispetto delle norme della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio come autorizzato con la citata legge;

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce in particolare:

- al comma 3 - *“Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”*;
- al comma 5: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
  - a) tassativamente regolate dalla legge;*
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*;

Vista altresì la disciplina recata dal punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, titolato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 13.03.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista la deliberazione giunta n. 35 di data 14.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dell'articolazione organizzativa interna comunale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione giunta n. 281 di data 30.12.2024 che conferma, nella fase dell'esercizio provvisorio, la struttura organizzativa interna comunale ed il Piano Esecutivo di gestione (PEG) approvati con la deliberazione giunta n. 35 di data 14.03.2024 e le successive modifiche apportate nel corso dell'esercizio 2024, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2025, autorizzando i Responsabili degli Uffici/Settori/Aree a effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa sui capitoli di rispettiva competenza come definiti nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2024-2026, fatta salva l'adozione di specifici atti di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

## **d e l i b e r a**

1=la costituzione nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. promosso avanti al Giudice di Pace di Pergine Valsugana Sezione Contenzioso Civile, Numero di Ruolo 643/2024, autorizzando il Sindaco pro tempore a stare in giudizio e a sottoscrivere gli atti occorrenti;

2=di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento la rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune nel giudizio di cui al punto 1), eleggendo domicilio presso la sede della stessa a Trento in Largo Porta Nuova n. 9 e conferendole i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere l'atto di costituzione in giudizio, le successive memorie, di rinunciare e accettare rinunce;

3=di costituire un fondo spese per il pagamento degli oneri relativi agli atti processuali nell'importo presunto di € 300,00, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 1835/195 dello stato di previsione della spesa del bilancio in regime di esercizio provvisorio, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; il Servizio finanziario è autorizzato all'emissione del corrispondente ordinativo di pagamento su richiesta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

4=di incaricare il funzionario competente alla predisposizione e all'invio all'Avvocatura di Stato, entro il termine del 11.01.2025, della documentazione richiesta con la nota n. 1366/2024 di data 19.12.2024 citata in premessa;

5=di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 co. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 183 co. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971

OGGETTO: RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Vice Segretario Generale**

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)